

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 967 DEL 25/11/2021**

OGGETTO

DEFINIZIONE DELL'AMMONTARE DELLE RISORSE DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE EX-ART. 67 DEL CCNL 21/5/2018 PER L'ANNO 2021

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 03/06/2021 e con Decreto del Presidente n.152 del 27/09/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

rilevato che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei servizi e dei processi riorganizzativi dell'anno di riferimento;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art.67 del CCNL relativo al personale del Comparto funzioni locali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018, nelle more della definizione del nuovo CCNL per il successivo triennio 2019-2021;
- l'art. 67 di tale CCNL prevede che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- le risorse che confluiscono nell'unico importo consolidato sono al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (art.67 comma 1). Tali risorse sono state poste a carico dei bilanci dall'art.15 comma 5;
- ai sensi dell'art.67 comma 7, la quantificazione del fondo risorse decentrate e del fondo delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, deve avvenire complessivamente nel rispetto dei limiti di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

considerato che:

- nell'anno in corso l'Ente ha avvertito grandemente l'esigenza di una riorganizzazione e di un rafforzamento della struttura, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo di maggior coordinamento e articolazione, ed è emersa pertanto l'esigenza di disporre di risorse sufficienti a compensare correttamente l'assunzione di significative responsabilità sia da parte degli incaricati di Posizione Organizzativa che dei responsabili di Unità Operative;
- l'art.7 comma 4 lett.u), affida alla contrattazione decentrata l'incremento delle risorse annualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative, ove implicante una riduzione delle risorse del Fondo per le risorse decentrate, e pertanto si è resa necessaria una contrattazione-stralcio su tale materia;

- l'ipotesi di accordo stralcio è stata sottoscritta dalle delegazioni trattanti in data 24/5/2021, certificata positivamente dal collegio dei revisori dei conti in data 28/6/2021 e approvata con Decreto del presidente n.103 del 5/7/2021 per essere poi sottoscritta definitivamente in data 12/7/2021;
- a fronte dello scorporo di risorse dalla parte fissa del fondo delle risorse decentrate per il finanziamento del fondo delle posizioni organizzative, al fine di non depauperare sensibilmente il fondo delle risorse decentrate, si è ritenuto di dare attuazione alla previsione contenuta all'art.67 comma 2 lett.g) del CCNL 2018 di consolidamento stabile di quote di riduzione del fondo per le prestazioni straordinarie che al contrario vanta ampi margini;
- la modifica organizzativa ha effettivamente richiesto per l'anno 2021 un aumento inferiore a quanto inizialmente programmato nell'accordo stralcio, dovuto alle sostituzioni e alle nuove istituzioni di posizioni realizzate talvolta non simultaneamente, pari ad € 7.000,00 del fondo delle posizioni organizzative, prima ammontante ad € 178.543,00 e ora complessivamente pari ad € 185.543,00 per l'anno 2021. La stima della messa a regime comporterà un incremento del fondo delle posizioni organizzative dall'anno 2022 pari ad € 23.457,00;
- anche per quanto riguarda la modifica delle posizioni con affidamento di specifiche responsabilità, la nuova articolazione non ha comportato per l'anno 2021 incrementi di rilievo, pari a soli € 1.000,00;
- risulta pertanto giustificato procedere ad una minore riduzione, rispetto alle previsioni, del fondo straordinari a favore del fondo per il salario accessorio (per € 8.500,00) e una destinazione al fondo delle posizioni organizzative limitatamente ad € 7.000,00 per l'anno 2021;

evidenziato che tale scelta gestionale non incide sul limite di cui al suddetto art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 in quanto l'operazione di trasferimento delle poste non determina variazioni sul saldo complessivo;

dato atto che le voci che incrementano stabilmente l'importo unico consolidato di cui all'art.67 comma 1 e che risultano pertanto presenti nell'annualità 2021 sono le seguenti:

- l'importo di € 27.622,40, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL, in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (art.67 comma 2 lett.a). L'importo è stato calcolato considerando anche le unità di personale in seguito trasferite ad altri enti sulla base anche dell'interpretazione di norme legislative e contrattuali sul personale fornite all'UPI dalla RGS-MEF in data 20 giugno 2019;
- l'importo di € 14.763,76 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali (art. 67 comma 2 lett.b). Si da atto che tale incremento ai sensi di quanto contenuto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non è soggetto ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art. 23 del D.LGS. 75/2017 e altrettanto vale per gli incrementi di cui al precedente capoverso;
- l'importo di complessivi € 18.441,93 corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente sul fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura

intera in ragione d'anno (art.67 comma 2 lett.c);

dato atto inoltre che per quanto riguarda la parte variabile, l'art. 67 comma 3 del CCNL 21/5/2018 afferma che il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno e in particolare:

- si è data applicazione all'art.67 comma 3 lett.d), in base al quale gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni, confluiscono nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad € 2.655,69;
- vengono imputate le economie generate sul fondo dell'anno precedente, accertate a consuntivo una volta terminati tutti i pagamenti di competenza, per un importo di € 72.954,74;
- con decreto del Presidente n.190 del 23/11/2021 è stata autorizzata, nei limiti complessivi di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, l'integrazione dell'1,2% del monte salari 1997, pari ad € 87.939,57 (ai sensi dell'art. 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018 previa contrattazione integrativa);
- con il suddetto atto del Presidente, al di fuori dei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è stato inoltre previsto:
 - ✓ l'impiego dei risparmi derivanti dalla minore spesa dell'anno 2020 per i buoni pasto del personale, previsto dall'art.1 comma 870 della L.178/2020, come certificati dall'organo di revisione e assegnati integralmente al fondo per il salario accessorio del personale del comparto, pari ad € 13.379,49;
 - ✓ l'applicazione dei risparmi per minor ricorso allo straordinario, già prevista ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. e) CCNL 21.5.2018 e ricompresa anche nelle previsioni della suddetta L.178/2020, come accertati a consuntivo e appositamente certificati; a tale finalità si intende destinare una parte dei risparmi determinatesi per una somma di € 33.000,00;
 - ✓ l'applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018. Seppure vengano quantificate in via separata, in particolare si evidenziano le forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D.Lg.s. 163/2006 e s.m.i., nonché dagli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016 per i compensi professionale del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017 (tale deroga opera dal 1/1/2018 per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come deliberato dalla Corte dei Conti sezione autonomie locali n. 6/2018). Al momento risultano stimate le risorse per i compensi dell'avvocatura a carico delle controparti per una somma di € 26.315,79 e per gli incentivi funzioni tecniche per € 161.654,14;

considerato che non sono ancora state emanate le disposizioni attuative di quanto previsto dall'art.33, c.1 bis, del DL 34/2019 e che pertanto non risulta ancora applicabile il principio per cui il limite di cui all'art.23 comma 2 del DL 75/2017, è adeguato, in aumento e in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del trattamento economico accessorio;

evidenziato pertanto che l'ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate del

personale non dirigente per l'anno 2021, ammonta ad € 984.739,43, come da prospetto di dettaglio allegato al presente atto;

sottolineato il fatto che la presente quantificazione fa' salve tutte le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di ricalcoli come sopra evidenziato, o a seguito di ulteriori modifiche normative o chiarimenti interpretativi che dovessero essere emanati;

atteso che:

- la presente determinazione viene assunta in quanto è stato approvato il Bilancio pluriennale 2021/2023 con atto del Consiglio provinciale n. 2 del 21/1/2021 e il Piano esecutivo di gestione con il Piano della performance con atto del Presidente n. 7 del 25/01/2021;
- con delibera di Consiglio n. 5 del 22/05/2021 è stato approvato il consuntivo 2020 con attestazione del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

richiamato il decreto del Presidente n.190 del 23/11/2021 recante le linee guida in ordine alla costituzione ed utilizzo del fondo 2021;

considerato che le risorse destinate al finanziamento del fondo complessivo dell'anno 2021, come sopra determinato, sono stanziare sugli art.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale e alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 capitolo 3023 del PEG 2021;

sono altresì conservate sempre sui capitoli destinati alla retribuzione del personale anche le somme per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative a carico del bilancio;

dato atto che:

- sul presente atto di costituzione verrà richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prima di procedere alla contrattazione decentrata per la determinazione del suo utilizzo;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG4 "Sistemi di valutazione della performance, contrattazione decentrata e salario accessorio del personale" del PEG 2021;

DETERMINA

di costituire, per tutto quanto esposto in premessa, il Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/5/2018, con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 68 del medesimo CCNL, per un ammontare complessivo di € 984.739,43, di cui € 586.840,01 di parte stabile ed € 397.899,42 di parte variabile, come dettagliato nell'allegato n.1 al presente

atto;

di dare atto che dal fondo di cui 67 c. 1 del CCNL 21/5/2018 è decurtata la somma per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative poste a carico del bilancio, pari ad € 185.543,00;

di dare atto che il totale complessivo, per la parte soggetta a limite, è rispettosa del tetto per l'anno 2021 stabilito dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 come richiamato dall'art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018 ;

di imputare alla parte variabile, quanto assegnato con decreto del Presidente n. 190 del 23/11/2021 , per la somma di € 87.939,57 secondo la previsione dell'art. 67 c. 4 in quanto a bilancio sussistono le relative capacità di spesa;

di imputare altresì, quali somme aventi caratteristica di variabilità di anno in anno non soggette ai limiti del fondo, le economie accertate sul fondo dell'anno precedente riportabili sul fondo 2021 (pari ad € 72.954,74), la quota di risparmi dello straordinario dell'anno 2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 3 lettera e) accertati a consuntivo pari ad € 33.000,00 e i risparmi derivanti da minore spesa per buoni pasto dovuta all'emergenza da Covid-19, ai sensi dell'art.1 comma 870 della L.178/2020 per € 13.379,49;

di definire che le altre somme di natura variabile secondo la previsione dell'art. 67 c. 3 del CCNL 21/5/2018, non soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, che si sommano alla previsione del fondo ma vengono quantificate a parte, sono finalizzate all'incentivazione della progettazione interna ai sensi dell'art.93 comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006, agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed ai compensi professionali dell'Avvocatura interna a seguito di sentenza favorevole all'Ente;

di prevedere che tali risorse, quantificate in via separata e ad opera dei servizi preposti, sia sulla base delle opere annualmente svolte, sia degli incassi di somme a titolo di rimborso spese legali a seguito di sentenza favorevole all'Ente, al momento risultano stimabili in € 26.315,79 per i compensi dell'avvocatura a carico delle controparti ed € 161.654,14 per gli incentivi funzioni tecniche, non sono soggette al limite del fondo;

di dare atto che:

- la presente determinazione non implica impegno di spesa in quanto i relativi impegni con riferimento alle spese di personale sono assunti in sede di previsione e che la spesa complessiva di € 984.739,43 trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio per l'esercizio in corso, sugli art.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale e alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 capitolo 3023 del PEG 2021;
- sono altresì conservate sempre sui capitoli destinati alla retribuzione del personale anche le somme per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative a carico del bilancio;

di dare atto infine che:

- sul presente atto di costituzione verrà richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prima di procedere alla contrattazione decentrata per la determinazione del

suo utilizzo;

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG4 "Sistemi di valutazione della performance, contrattazione decentrata e salario accessorio del personale" del PEG 2021.

Reggio Emilia, lì 25/11/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma